



COMUNE DI CARATE BRIANZA

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

REGOLAMENTO

GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 43 del 21.07.2020.

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

CAPO I – OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento pag. 4

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2 – Rapporti con i contribuenti pag. 4

Art. 3 – Determinazione delle aliquote e delle tariffe pag. 4

Art. 4 – Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni pag. 5

Art. 5 – Rimborsi pag. 5

Art. 6 – Dilazioni e rateazioni di pagamento pag. 5

Art. 7 – Sanzioni ed interessi moratori pag. 6

Art. 8 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione pag. 6

CAPO III – GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

Art. 9 – Forme di gestione pag. 7

CAPO IV – ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 10 – Individuazione delle Entrate tributarie comunali pag. 7

Art. 11 – Funzionario Responsabile pag. 7

Art. 12 – Attività di controllo pag. 7

Art. 13 – Liquidazione ed accertamento pag. 7

Art. 14 – Sottoscrizione degli atti pag. 8

Art. 15 – Notificazione degli atti pag. 8

Art. 16 – Riscossione pag. 8

Art. 17 – Versamenti pag. 9

Art. 18 – Ravvedimento operoso pag. 9

Art. 19 – Modalità e sanzioni pag. 9

Art. 20 – Riscossione coattiva pag. 10

Art. 21 – Sospensione del versamento pag. 11

Art. 22 – Importi minimi pag. 11

Art. 23 – Diritto di interpello pag. 11

Art. 24 – Autotutela pag. 11

Art. 25 – Reclamo e mediazione tributaria pag. 12

Art. 26 – Contenzioso tributario pag. 12

CAPO V – ENTRATE TRIBUTARIE – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 27 – Disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione pag. 13

Art. 28 – Ambito di applicazione dell'istituto pag. 13

Art. 29 – Competenza pag. 13

Art. 30 – Avvio del procedimento ad iniziativa dell'ufficio pag. 13

Art. 31 – Procedimento ad iniziativa del contribuente pag. 14

Art. 32 – Atto di accertamento con adesione pag. 14

Art. 33 – Perfezionamento della definizione pag. 14

Art. 34 – Effetti della definizione pag. 14

CAPO VI – ENTRATE NON TRIBUTARIE

Art. 35 – Entrate non tributarie pag. 15

Art. 36 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie pag. 15

Art. 37 – Attività di controllo	pag. 15
Art. 38 – Riscossione	pag. 15
Art. 39 – Versamenti	pag. 16
Art. 40 – Omissione e ritardo dei pagamenti	pag. 16
Art. 41 – Riscossione coattiva	pag. 16
Art. 42 – Sospensione del versamento	pag. 16
Art. 43 – Crediti di modesta entità	pag. 17
Art. 44 – Contenzioso	pag. 17

CAPO VII – ACCERTAMENTO ESECUTIVO E RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 45 – Accertamento esecutivo	pag. 17
Art. 46 – Esecutività	pag. 17
Art. 47 – Riscossione coattiva	pag. 18
Art. 48 – Crediti di importo fino a 10.000 euro	pag. 18
Art. 49 – Procedure esecutive	pag. 19
Art. 50 – Interessi, oneri e spese di riscossione	pag. 19
Art. 51 – Rinvio	pag. 19

CAPO VIII - MISURE PREVENTIVE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE DE TRIBUTI LOCALI

Art. 52 – Finalità e ambito di applicazione	pag. 19
Art. 53 – Definizione di irregolarità tributaria	pag. 20
Art. 54 – Modalità di verifica in caso di rilascio nuove istanze	pag. 20
Art. 55 – Modalità di verifica delle istanze già autorizzate	pag. 20

CAPO IX – NORME FINALI

Art. 56 – Ambito di applicazione	pag. 20
Art. 57 – Entrata in vigore	pag. 20

CAPO I – OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

Articolo 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019 n. 34, conv. con modificazioni dalla l. 28 giugno 2019 n. 58 ("Decreto Crescita"), dal D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, conv. con modificazioni dalla l. 19 dicembre 2019 n. 157 ("Decreto Fiscale") e dalla Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ("Legge di Bilancio 2020") e dell'art. 50 della legge 27.12.1997, n. 449, disciplina in via generale le entrate comunali, tributarie e non tributarie, come meglio specificate nei successivi articoli, al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti.
2. Le norme del presente Regolamento sono, inoltre, finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Il Regolamento, nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto comunale, disciplina, in particolare, le seguenti materie:
 - forme di gestione delle entrate;
 - controlli (liquidazione e accertamento);
 - sanzioni e interessi;
 - accertamento con adesione;
 - riscossione e rimborsi;
 - contenzioso;
 - misure preventive di contrasto all'evasione fiscale.

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 2 - RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI

1. I rapporti con i contribuenti devono essere uniformati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. Sono ampiamente resi pubblici, mediante la stampa locale, il sito internet comunale e ogni altro eventuale ulteriore mezzo ritenuto idoneo, le tariffe, le aliquote, i canoni, i prezzi, le modalità di computo, le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e gli adempimenti posti a carico dei cittadini, contribuenti o utenti, aventi carattere generale.
3. Presso i competenti uffici ai quali è affidata la gestione di ciascuna entrata vengono fornite tutte le informazioni, necessarie ed utili, attinenti alle entrate tributarie e non tributarie del Comune.
4. Eventuali informazioni e istanze possono essere, rispettivamente, chieste e presentate, anche mediante posta elettronica certificata ove richiesto, da inoltrare all'apposito indirizzo del soggetto competente alla gestione dell'entrata a norma dei successivi articoli.

Articolo 3 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE TARIFFE

1. Per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima delle singole entrate, si applicano le relative disposizioni legislative e regolamentari.
2. In via generale, a norma del D.lgs. n.267/2000, art. 172, comma 1 - lett. c), dell'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 448/2001 e dell'art.1, comma 169 della Legge n.269/2006, gli enti locali deliberano i regolamenti, le tariffe e le aliquote, relative alle entrate e ai tributi di loro competenza, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
3. A norma del nuovo comma 15-ter, introdotto all'art. 13 del D.L. n.34/2011, convertito con legge n.214/2011, dall'art. 15-bis del D.L. n.34/2019, convertito con legge n.58/2019, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, con riferimento a tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale IRPEF, dall'Imposta Municipale Propria – IMU, le delibere e i relativi regolamenti acquistano efficacia dalla data di

pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze – MEF, che deve avvenire comunque entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferiscono, secondo le disposizioni di cui all'art. 15-bis del D.L. 34/2019. In caso di mancata pubblicazione entro il termine suddetto, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

4. A norma del comma 767 dell'art. 1 della legge n.160/2019 le aliquote e i regolamenti in materia di IMU hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento Finanze del MEF, entro il 28 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro tale data, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Articolo 4 - AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Le agevolazioni, riduzioni e esenzioni sono disciplinate dal Comune con i regolamenti specifici riguardanti i singoli tributi e le diverse tipologie di entrate non tributarie oppure, ove previsto, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe.
2. Eventuali modifiche devono essere deliberate entro il termine previsto dalle norme statali per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione e comunque antecedentemente all'approvazione del bilancio stesso, a norma dell'articolo precedente.

Articolo 5 - RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine previsto dalla specifica normativa riguardante i diversi tributi e le diverse tipologie di entrate non tributarie, dalla data dell'avvenuto pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso tale termine decorre dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il termine di cui al comma 1 e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'importo sia stato erroneamente versato a questo Comune anziché al Comune di competenza.
3. Ove vi sia assenso da parte del Comune titolato della riscossione, la somma erroneamente versata può essere direttamente riversata al Comune di competenza.
4. Nel caso dell'esercizio di autotutela, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di notificazione dell'atto di annullamento o revoca.
5. La richiesta di rimborso, a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
6. Il Funzionario Responsabile dell'entrata comunale e i soggetti di cui all'art. 9, entro i termini previsti dalla specifica normativa di settore, ovvero dal regolamento sul procedimento amministrativo, procedono all'esame della richiesta e notificano, anche mediante raccomandata o posta certificata con avviso di ricevimento, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale al rifiuto tacito della restituzione.
7. Il Comune deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito richiedendo di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, anche parziale del credito.

Articolo 6 - DILAZIONI E RATEAZIONI DI PAGAMENTO

1. Ai debitori di somme certe liquide e esigibili di entrate comunali, i Funzionari Responsabili di ciascuna entrata o i soggetti di cui all'art. 9, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1, commi 796 – 800 della l. 160/2019, concedono, su richiesta del debitore adeguatamente motivata e documentata a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà o comunque sulla base dei requisiti richiesti dalle norme regolamentari per ogni singola entrata e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni (sospensioni) e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - termine massimo della dilazione (sospensione) di sei mesi;
 - nessuna rateazione sino ad un debito di € 100,00;
 - durata massima della rateazione di 36 (trentasei) mesi nei seguenti limiti massimi:
 - per importi da € 100,01 ad € 500,00 sino a 6 (sei) mensilità;
 - per importi da € 500,01 ad € 3.000,00 sino a 12 (dodici) mensilità;
 - per importi da € 3.000,01 ad € 6.000,00 sino a 24 (ventiquattro) mensilità;
 - per importi superiori ad € 6.000,01 in 36 (trentasei) mensilità;

- In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione;
 - applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dall'art. 7 del presente Regolamento;
 - la rateazione, già concessa, potrà essere prorogata 1 (una) sola volta per un ulteriore uguale periodo per il quale era stata concessa, a condizione che non sia intervenuta decadenza e solo in caso di peggioramento della situazione di difficoltà in cui versò il debitore;
 - inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
2. La scadenza della rata deve essere fissata all'ultimo giorno di ogni mese.
 3. Nel provvedimento con cui si concede il beneficio della rateazione o della dilazione di pagamento devono essere chiaramente indicati il numero delle rate e l'importo di ciascuna rata e la relativa scadenza, con la specificazione dell'importo riferito alla somma dovuta e di quello riferito agli interessi. In ogni caso, il piano di riparto sarà quello autorizzato dal Funzionario Responsabile dell'Entrata che potrà derogare a quanto previsto dal comma 1, solo in casi di giustificate condizioni di difficoltà economica e di disagio.
 4. Nel caso di decadenza dal beneficio della rateazione o in caso di mancato accoglimento della richiesta, qualora non ne ricorrevano i requisiti, il Funzionario Responsabile o i soggetti di cui all'art. 9 possono iscrivere ipoteca o fermo amministrativo, ai sensi del comma 799 dell'art. 1 della l. 160/2019. Sono fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.
 5. Per le somme di importo superiore a € 10.000,00 ai fini della concessione della rateazione, il Funzionario Responsabile dell'entrata deve richiedere la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, pari all'importo da rateizzare nonché delle ulteriori somme dovute a titolo di interessi e di spese accessorie e conseguenti;
 6. Al fine del riconoscimento di dilazioni o rateazioni di pagamento è, comunque, fatta salva l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata.

Articolo 7 - SANZIONI ED INTERESSI MORATORI

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate, graduate e irrogate, ai sensi delle singole disposizioni di legge vigenti nonché dei decreti legislativi nn. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i; nell'atto impositivo sono indicate le eventuali riduzioni della sanzione in caso di acquiescenza alle risultanze dell'atto, correlato al versamento degli importi complessivamente entro il termine indicato ed intimato nell'atto.
2. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.
3. Gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di tributo sono determinati nella misura annua del tasso legale aumentato di due punti percentuali; l'avviso di accertamento provvede altresì a liquidare l'importo degli interessi nonché intimare il versamento entro il termine per la presentazione del ricorso avverso il medesimo atto.
4. In caso di omesso pagamento dell'importo indicato nell'avviso di accertamento o dell'ingiunzione e sino ad avvenuto pagamento dello stesso maturano gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di tributo determinati nella misura annua del tasso legale aumentato di due punti percentuali.
5. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili o da diversa data prevista dalla legge.

Articolo 8 - CREDITI INESIGIBILI O DI DIFFICILE RISCOSSIONE

1. Per i crediti di dubbia e difficile esazione, per quelli riconosciuti inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito, si applicano le disposizioni di cui all'Allegato 4/2 del "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" - D.lgs. n.118/2011.
2. Il riconoscimento formale dell'insussistenza o dell'assoluta inesigibilità del credito deve essere adeguatamente motivato in ordine all'esistenza degli elementi giustificativi o indicando le ragioni che hanno condotto alla prescrizione, fermo restando l'obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad evitarne la maturazione.

CAPO III – GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

Articolo 9 - FORME DI GESTIONE

1. Il Comune determina la forma di gestione delle entrate comunali, anche disgiuntamente per le singole attività di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle forme previste nell'art. 52, comma 5 del D.lgs. n. 446/1997:
2. La forma di gestione prescelta per le entrate comunali deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza per i cittadini in condizione di eguaglianza.
3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

CAPO IV – ENTRATE TRIBUTARIE

Articolo 10 - INDIVIDUAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione delle vigenti leggi dello Stato che, in attuazione della riserva prevista dall'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

Articolo 11 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Responsabile delle singole risorse di entrata è il Responsabile del procedimento al quale è affidata con il piano esecutivo di gestione o analogo provvedimento la gestione dell'entrata, o altro soggetto avente i requisiti richiesti dalla normativa vigente per ciascuna entrata.
2. Il Funzionario Responsabile del tributo cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, finalizzate all'emissione dei provvedimenti di accertamento, di irrogazione sanzioni, nonché le attività di riscossione volontaria e coattiva del credito.

Articolo 12 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO

1. Il Funzionario Responsabile di ciascun tributo gestito direttamente dall'Ente, nonché i soggetti di cui all'art.9, provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni, nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.
2. I soggetti di cui al primo comma operano ispirandosi al principio di collaborazione con i contribuenti e procedono all'acquisizione d'ufficio dei documenti, dei certificati e di ogni informazione in possesso del Comune o di altra Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 18 della legge 08.08.1990, n. 241, e dell'art.6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Nel caso di impossibilità a reperire quanto al comma precedente, il Funzionario dovrà contattare il contribuente per i necessari chiarimenti e per l'accertamento di tutti i dati necessari all'attività di controllo.
4. In presenza di incertezze in ordine a fatti o circostanze dalle quali possa derivare l'emissione di un provvedimento di accertamento e l'irrogazione di una sanzione, il contribuente, anche mediante posta elettronica certificata, deve essere preventivamente contattato ed invitato a chiarire, entro 30 giorni, la propria posizione.
5. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, ai soggetti indicati nel precedente art. 9, in conformità ai criteri stabiliti agli artt. 52 e 53 del D.lgs. 15.12.1997 n.446.

Articolo 13 - LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO

1. L'attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie deve essere uniformata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. Qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti delle dichiarazioni o sui versamenti effettuati a titolo di imposta, dai quali possa derivare l'emissione di un provvedimento di accertamento e l'irrogazione di una sanzione, il contribuente può essere preventivamente invitato, tramite apposito sollecito, a fornire i chiarimenti

necessari, o la documentazione mancante o ad adempiere al dovuto.

3. I provvedimenti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge e sono contestuali all'avviso di accertamento cui si riferiscono e motivati a pena di nullità.
4. Gli atti di accertamento possono essere notificati anche in forma diretta dal Servizio Tributi o a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di procedura civile, ovvero a mezzo di raccomandata A/R del servizio postale o a mezzo PEC; analogamente devono essere notificati con una delle modalità sopra indicate gli atti in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni quali, ad esempio, quelli connessi a procedure di autotutela decisoria, a procedure di accertamento con adesione disciplinato dal presente regolamento ovvero di mediazione tributaria di cui all'art. 17 bis del D.Lgs 546/1992.
5. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento mediante convenzione o concessione a terzi del servizio, devono essere svolte secondo le modalità contenute nei regolamenti ed indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.
6. Al destinatario della notificazione deve essere garantito il diritto alla difesa, ponendolo in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza, il contenuto dell'atto.
7. Per la notifica degli atti di accertamento e delle ingiunzioni fiscali emanate ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e s.m.i. il Funzionario Responsabile, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previo superamento di esame di idoneità.
8. Gli atti di accertamento e/o irrogazione delle sanzioni liquidano ed intimano il versamento degli importi dovuti a titolo di spese di notifica dell'atto stesso e di oneri di riscossione, determinati dalle vigenti disposizioni di legge, posti a carico del debitore.

Articolo 14 - SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI

1. Gli atti sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile individuato ai sensi del precedente art.11. In caso di affidamento ai soggetti terzi di cui all'art. 9, gli atti sono sottoscritti dai soggetti medesimi.
2. Qualora la compilazione degli avvisi di accertamento venga effettuata mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione autografa può essere sostituita dall' indicazione a stampa del nominativo del Funzionario Responsabile.
3. L'atto viene sottoscritto digitalmente dal Funzionario Responsabile nel caso di notifica tramite posta elettronica certificata, secondo la normativa vigente in materia.

Articolo 15 - NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI

1. Gli avvisi e gli atti possono essere notificati oltre che a mezzo di messo comunale, o da eventuale altro soggetto abilitato, anche all'indirizzo di posta elettronica certificata del contribuente moroso o mediante l'invio di raccomandata postale con avviso di ricevimento, osservando le disposizioni di cui all'art. 14 della Legge 20.12.1982, n. 890.
2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna a mani dell'atto, da parte di persona addetta all'ufficio.

Articolo 16 - RISCOSSIONE

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi e più in generale al Capo VII del presente Regolamento, ai sensi della nuova disciplina prevista anche per le entrate patrimoniali, ai commi 784-795 dell'art. 1 della L. 160/2019. Nel caso in cui nulla venga disposto, si intendono applicate le norme di legge.
2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.
3. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi, ovvero all'euro per eccesso se superiore o uguale a 50 centesimi.

Articolo 17 - VERSAMENTI

1. A seguito delle modifiche introdotte dal comma 786 dell'art. 1 della l. 160/2019 all'art. 2-bis del D.L. 193/2016, conv. con l. 225/2016, il versamento delle entrate tributarie deve essere effettuato:
 - direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore;
 - sui conti correnti postali ad esso intestati;
 - mediante il sistema dei versamenti unitari, anche in compensazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 - modello F24;
 - attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori;
 - attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice.
2. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al comma 765 dell'art. 1 della l. 160/2019 relativamente al versamento spontaneo dell'Imposta Municipale propria – IMU e al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativamente al versamento della Tassa sui Rifiuti - TARI.
3. I versamenti effettuati ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), n. 4) del D.lgs. 446/1997 sono equiparati a quelli effettuati a favore dell'Ente affidatario.
4. Sono invece escluse le attività di incasso diretto da parte dei soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), num. 1), 2) e 3) del D.lgs. 446/1997.

Articolo 18 - RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. Al fine di agevolare lo spontaneo adempimento in autoliquidazione degli obblighi tributari da parte dei contribuenti, per le ipotesi di omesso o parziale versamento, nonché nelle ipotesi di omessa o infedele dichiarazione, trova applicazione l'istituto del "ravvedimento operoso", disciplinato dall'art. 13 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i., che prevede:
 - a) nel caso di omissione totale o parziale del pagamento del tributo, che il contribuente sani la propria posizione procedendo al versamento contestuale dell'importo dovuto a titolo di tributo, della sanzione, ridotta rispetto a quella base prevista per la violazione, secondo lo schema riportato all'articolo seguente, nonché degli interessi, calcolati a giorni solo sul tributo, nella misura pari al tasso legale vigente di anno in anno nel periodo che intercorre dalla violazione alla data del versamento;
 - b) nel caso di omessa o infedele dichiarazione, che il contribuente proceda alla presentazione tardiva o rettificativa della dichiarazione, contestualmente al versamento del tributo eventualmente dovuto e non versato, della sanzione ridotta rispetto a quella base prevista per la violazione, secondo lo schema riportato all'articolo seguente, nonché degli eventuali interessi nella misura pari al tasso legale vigente di anno in anno, calcolati a giorni solo sul tributo, nel periodo che intercorre dalla violazione alla data del versamento.
2. Con riferimento all'ipotesi di cui alla lett. a) del precedente comma, l'art. 10-bis del D.L. 124/2019, convertito con l. 157/2019 ha abrogato, con efficacia retroattiva, il comma 1-bis dell'art. 13, citato al 1° comma del presente articolo, estendendo di fatto la possibilità di sanatoria, già prevista per i tributi erariali, anche ai tributi locali:
 - a) La riduzione della sanzione ad un settimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine di un anno dalla scadenza ed entro due anni dall'omissione.
 - b) La riduzione della sanzione ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine di due anni dall'omissione o dall'errore.
3. Con riferimento all'ipotesi di cui alla lett. b) del comma 1, rimangono invariate le disposizioni di cui all'art. 13, comma 1, lett. a-bis) del D.lgs. 472/1997 per l'infedele dichiarazione, lett. c) per l'omessa dichiarazione, nonché la norma di cui al comma 4-bis dell'art. 7 del D.lgs. 472/1997 per la presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di 30 giorni dalla scadenza di legge.
4. Il ravvedimento di cui ai commi precedenti trova applicazione sempreché la violazione non sia stata già contestata tramite l'emissione di un avviso di accertamento esecutivo, o in caso di avvio di procedimento di accertamento con adesione o di avvio di procedimento ex art. 1, comma 336 della l. 311/2004.

Articolo 19 - MODALITÀ E SANZIONI

1. Il ravvedimento viene attuato con le modalità e versamento di tributo e relative sanzioni, secondo quanto esplicitato nello schema seguente. Eventuali modifiche legislative troveranno diretta applicazione, senza necessità di recepimento regolamentare:

<i>FATTISPECIE</i>	<i>MODALITA'</i>	<i>SANZIONI</i>	<i>INTERESSI</i>
Omesso/parziale versamento	entro 15 giorni	0,1% per ogni giorno Fino a 15gg	calcolati a giorni
Omesso/parziale versamento	entro 30 giorni	1,5% (1/10 del 15%)	calcolati a giorni
Omesso/parziale versamento	entro 90 giorni	1,67% (1/9 del 15%)	calcolati a giorni
Omesso/parziale versamento	Oltre 90 giorni e entro il termine dichiarazione per l'anno di riferimento	3,75% (1/8 del 30%)	calcolati a giorni
Omesso/parziale versamento	Entro il termine dichiarazione per l'anno successivo a quello della violazione o comunque entro 2 anni dall'omissione	4,29% (1/7 del 30%)	calcolati a giorni
Omesso/parziale versamento	Oltre il termine dichiarazione per l'anno successivo a quello della violazione o comunque oltre 2 anni dall'omissione	5% (1/6 del 30%)	calcolati a giorni
Omessa dichiarazione (più versamento tributo se omesso)	entro 30 giorni	5% con un minimo di € 2,5 (1/10 del 100% con un minimo € 50,00 ridotti entrambi alla metà)	Solo se sussiste contestuale omesso/parziale versamento, calcolati a giorni
Omessa dichiarazione (più versamento tributo se omesso)	entro 90 giorni	10% con un minimo di € 5,00 (1/10 del 100% con un minimo € 50,00)	Solo se sussiste contestuale omesso/parziale versamento, calcolati a giorni
Infedele dichiarazione (più versamento tributo se omesso)	entro 90 giorni	5,55 (1/9 del 50%)	Solo se sussiste contestuale omesso/parziale versamento, calcolati a giorni

Articolo 20 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 792-804 della L. n. 160/2019 e s.m.i. e delle misure disciplinate dal titolo II del DPR 602/1973, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto.
2. La riscossione coattiva delle entrate tributarie può essere effettuata:
 - a) in forma diretta dal Comune;
 - b) mediante soggetti concessionari delle relative potestà di cui all'art. 52, comma 5 lett. b) del D.Lgs. n.446/1997 e s.m.i.;
 - c) mediante l'agente nazionale della riscossione affidatario del relativo servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 193/2016 e s.m.i.;
 - d) mediante soggetti ai quali, alla data del 31/12/2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e fino alla scadenza del relativo contratto;
3. La riscossione coattiva può essere effettuata a seguito dell'intervenuta esecutività di:
 - a) avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 1 c. 792 della L. 160/2019 e s.m.i.;
 - b) ingiunzione di pagamento sulla base di quanto previsto dal R.D. 14.4.1910, n. 639;
 - c) cartella di pagamento sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 29/09/1973, n. 602;

4. Il titolo esecutivo di cui alle lett. b) e c) del comma precedente deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
5. In relazione agli atti di cui al comma 3 lett. a) e in relazione all'avvenuta presentazione di ricorso il Funzionario Responsabile del tributo valuta la possibilità di immediata attivazione delle procedure di riscossione in pendenza di giudizio, allorquando sussista fondato pericolo per la riscossione, avendo riferimento alla natura del creditore, entità del credito.

Articolo 21 - SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO

1. Con deliberazione dell'organo competente o disposizioni d'ordine superiore, i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti i contribuenti o limitatamente a determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali, non prevedibili che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o sulla capacità contributiva del soggetto passivo.

Articolo 22 - IMPORTI MINIMI

1. In applicazione del comma 794 dell'art. 1 della l. 160/2019 ed in considerazione delle attività istruttorie e di verifica che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, non si fa luogo ad accertamento esecutivo o a rimborso, qualora l'ammontare del debito/credito non superi € 12,00.
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo, anche su più annualità.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, il debito/credito rimane comunque a carico del soggetto e potrà essere oggetto di recupero con successiva emissione e notifica di atti di accertamento esecutivo, nei termini di legge, che superino cumulativamente l'importo di cui al primo comma; allo stesso modo si potrà procedere a rimborso e/o sgravio qualora l'importo di cui al primo comma sia superato con riferimento a più annualità cumulativamente considerate.
4. L'importo di cui al comma 1 non è da intendersi quale franchigia sul pagamento delle entrate.

Articolo 23 - DIRITTO DI INTERPELLO

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine a casi circostanziati e specifici per i quali sussiste oggettiva difficoltà di interpretazione delle disposizioni normative applicabili o relativamente alla corretta qualificazione della fattispecie.
2. La richiesta di parere deve contenere, quale condizione di ammissibilità, oltre ai dati identificativi del contribuente, l'esposizione dettagliata del caso concreto nonché la soluzione interpretativa prospettata corredata da adeguata motivazione.
3. Alla richiesta deve essere allegata copia della documentazione rilevante ai fini dell'individuazione e qualificazione della fattispecie prospettata.
4. Il Comune, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta da comunicare al richiedente a mezzo posta. Il termine può essere motivatamente sospeso da parte del Comune. Nessuna sanzione può essere irrogata nel caso in cui il contribuente si sia adeguato al parere espresso.
5. Considerata la natura preventiva dell'istituto, il procedimento di interpello è precluso ove sia già avviato l'accertamento o comunque sia stata avviata l'attività di controllo oggetto dell'interpello, con effettuazione di atti istruttori aventi rilevanza esterna (verifica, questionari ecc.).
6. In caso di mancata espressione del parere nei termini stabiliti nel comma 3, ovvero in presenza di pareri espressi e successivamente disattesi da parte del Comune attraverso l'emissione di atti impositivi, nessuna sanzione potrà essere irrogata relativamente alla fattispecie oggetto dell'interpello.
7. La presentazione dell'istanza non ha effetto interruttivo relativamente alle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini prescrizionali.

Articolo 24 - AUTOTUTELA

1. Il Funzionario Responsabile della gestione del tributo deve procedere, anche di propria iniziativa, all'annullamento o alla revisione, anche parziale, dei propri provvedimenti se ne riconosca l'illegittimità.
2. È possibile disporre la sospensione temporanea degli effetti dell'atto che appaia illegittimo, per il tempo necessario ad eliminare ogni incertezza circa la sua legittimità.

3. Il Funzionario Responsabile della gestione del tributo può revocare i propri provvedimenti qualora ragioni di opportunità o di convenienza richiedano un nuovo apprezzamento degli elementi di fatto o di diritto del provvedimento medesimo.
4. Il provvedimento di annullamento, revisione, sospensione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.
5. L'istituto dell'autotutela è esercitabile entro i termini di prescrizione propri del tributo anche se:
 - l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
 - vi è pendenza di giudizio;
 - il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.
6. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.

Articolo 25 - RECLAMO E MEDIAZIONE TRIBUTARIA

1. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.lgs. 546/1992, come riformato dall'art. 9 del D.lgs. 156/2015, il ricorso, per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
2. Con deliberazione della Giunta Comunale viene individuato il Funzionario Responsabile in ordine alle procedure di reclamo e mediazione di cui al comma precedente.
3. Il funzionario competente provvede entro 90 giorni all'esame del reclamo e della proposta di mediazione, accoglie il reclamo o la proposta di mediazione oppure formula d'ufficio una propria proposta da sottoporre al reclamante. Dell'esito del procedimento verrà redatto apposito verbale da trasmettersi agli uffici che hanno emesso l'atto oggetto di mediazione.
4. Il ricorso non è procedibile – con sospensione della riscossione e del pagamento dell'atto - sino alla scadenza dei novanta giorni dalla data di notifica, anche qualora il reclamo sia privo della proposta di mediazione e il comune non intenda formularla.
5. Nel caso in cui la mediazione si concluda positivamente, la stessa si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Le sanzioni si applicano nella misura del trentacinque per cento (35%) del minimo, come previsto dalla legge.
6. Quando il perfezionamento della mediazione riguardi la restituzione di somme di denaro, l'accordo costituisce il titolo per il pagamento delle somme dovute a favore del contribuente. Tale documento consente l'esecuzione del pagamento concordato.
7. In caso di provvedimento negativo nei confronti dell'istanza di mediazione o di mancato perfezionamento della mediazione, il contribuente può continuare la controversia in sede giudiziale. Al fine di instaurare il contenzioso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale, il ricorrente deve costituirsi in giudizio entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 546/92.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

Articolo 26 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO

1. Nelle controversie giudiziarie avanti alle Commissioni Tributarie spetta all'organo di rappresentanza previsto dal vigente statuto comunale costituirsi in giudizio, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello.
2. Tale organo può attribuire la difesa tecnica al Funzionario Responsabile del tributo o ad altro dipendente dell'Ente in possesso dei requisiti eventualmente previsti dalla legge per la difesa e l'assistenza in giudizio; il delegato rappresenta l'Ente nel procedimento.
3. Nelle controversie giudiziarie avanti alle Commissioni Tributarie, i soggetti di cui all'art. 9 sono rappresentati dal proprio legale rappresentante o da un proprio dipendente che sia appositamente delegato dal rappresentante legale, a mezzo di procura speciale o generale.
4. Qualora in tali controversie sia necessaria l'assistenza legale di un professionista abilitato, questo è scelto e incaricato dal soggetto di cui al precedente comma, con le modalità previste dalla legge e dal proprio ordinamento.

CAPO V – ENTRATE TRIBUTARIE – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 27 - DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Il Comune di Carate Brianza, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento, ai sensi dell'art. 50 della L. n.449 del 27/12/1997, l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione in contraddittorio col contribuente sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 19/06/1997 n. 218 e s.m.i. e delle disposizioni del presente Regolamento limitatamente alle controversie non soggette a procedura di "reclamo-mediazione", aventi valore superiore all'importo di cui all'art. 17 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 546/1992 e s.m.i., determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del predetto decreto. Viene comunque stabilito il limite all'accesso all'accertamento con adesione a controversie di importo superiore ad € 50.000,00, entro il cui limite di importo la trattazione in "autotutela" è garantita dalla procedura di ricorso con "reclamo-mediazione".
3. Per contribuente si intendono tutte le persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali ed enti soggetti passivi di imposta, tassa o tributo comunale.

Articolo 28 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, quindi esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile in conformità a elementi certi, determinati od obiettivamente determinabili.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.
5. In sede di contraddittorio l'Ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo beneficio dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

Articolo 29 - COMPETENZA

1. Competente alla definizione è il Funzionario Responsabile del tributo o, in caso di mancata individuazione, il Responsabile dell'ufficio preposto alla funzione di accertamento.

Articolo 30 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO

1. Il procedimento è attivato dall'ufficio competente il quale, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione di un contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma anteriormente alla sua notifica, invia al contribuente tramite raccomandata A/R, pec o notifica ai sensi di legge, un invito a comparire nel quale sono indicati:
 - a) La fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
 - b) i periodi di imposta suscettibili di accertamento ed i motivi che hanno dato luogo alla determinazione del maggior tributo dovuto;
 - c) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - d) il nome del Responsabile del procedimento.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti o documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Articolo 31 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo precedente, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione in adesione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio, anche telefonicamente, o in forma telematica, formula l'invito a comparire.
5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, salvo cause di forza maggiore, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
6. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Responsabile del procedimento.

Articolo 32 - ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente, o da suo procuratore generale o speciale, e dal Funzionario Responsabile del tributo o dai soggetti di cui all'art. 9.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione e l'eventuale pagamento rateale accordato alle condizioni di cui al precedente art. 6.
3. In caso di mancata adesione, l'avviso di accertamento è specificatamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.
4. Qualora non venga raggiunto un accordo, il contribuente potrà presentare ricorso contro l'atto già emesso e notificato.

Articolo 33 - PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1. La definizione si perfeziona con il versamento, a pena di decadenza, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. In caso di pagamento rateale, la definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo; la prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1.

Articolo 34 - EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto a impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di una nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, quest'ultimo resta sospeso dalla comunicazione dell'avvio del procedimento dell'accertamento con adesione sino alla sua definizione.

CAPO VI – ENTRATE NON TRIBUTARIE

Articolo 35 - ENTRATE NON TRIBUTARIE

1. Costituiscono entrate di natura non tributaria tutte quelle che non rientrano tra quelle di cui al precedente art.10 quali canoni e proventi per l'uso e il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.
2. La gestione di ogni singola entrata non tributaria, comprese le attività di liquidazione, accertamento e di riscossione, è effettuata dal competente servizio comunale, secondo le modalità previste dall'eventuale apposito regolamento adottato per la disciplina specifica della singola entrata ovvero secondo quanto previsto nel Piano Esecutivo di Gestione.
3. La gestione di specifiche entrate di natura non tributaria, anche disgiuntamente per le attività di liquidazione, accertamento e riscossione, può inoltre, essere affidata a terzi, mediante apposito atto, secondo le modalità di gestione previste dal precedente art. 9.

Articolo 36 - SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

1. Sono responsabili delle singole entrate non tributarie del Comune i Funzionari responsabili del procedimento ovvero, nel caso non siano individuati, i funzionari responsabili del settore ai quali sono affidate dal piano esecutivo di gestione le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.
2. In particolare il Responsabile del procedimento o, in sua assenza i funzionari responsabili del settore:
 - cura, nell'ambito della gestione dell'entrata, l'organizzazione dell'ufficio, la verifica della ragione del credito, la ricezione delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni, le riscossioni, il sollecito di pagamento, l'informazione ai contribuenti, il controllo, la liquidazione, l'accertamento;
 - appone il visto di esecutività sulle liste di carico e sui ruoli di riscossione ovvero sottoscrive le ingiunzioni di pagamento;
 - fornisce assistenza tecnica al contenzioso;
 - dispone i rimborsi;
 - in caso di gestione dell'entrata affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione e verifica l'adempimento delle obbligazioni contrattuali;
 - esercita ogni attività, prevista dalla legge e dai regolamenti, necessaria per la gestione dell'entrata.

Articolo 37 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO

1. I Responsabili di ciascuna entrata non tributaria gestita direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico degli utenti o debitori dalle Leggi e dai regolamenti. In questo ambito i Responsabili si ispirano al principio di collaborazione con l'utente, procedendo, quando possibile, a richiedere allo stesso tutti i chiarimenti e dati necessari alla predetta attività.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, ai soggetti di cui all'art 9.
3. Il Funzionario Responsabile competente può affidare a terzi, nei limiti delle risorse assegnate, ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

Articolo 38 - RISCOSSIONE

1. Le modalità di riscossione delle entrate non tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano le singole entrate e più in generale al Capo VII del presente Regolamento, ai sensi della nuova disciplina prevista anche per le entrate patrimoniali, ai commi 784-795 dell'art. 1 della l. 160/2019. Nel caso in cui nulla venga disposto, si intendono applicate le norme di legge.
2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.
3. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi, ovvero all'euro per eccesso se superiore o uguale a 50 centesimi.

Articolo 39 - VERSAMENTI

1. A seguito delle modifiche introdotte dai commi 786 e 788 dell'art. 1 della l. 160/2019 all'art. 2-bis del D.L. 193/2016, conv. con l. 225/2016, il versamento delle entrate diverse da quelle tributarie deve essere effettuato:
 - direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore;
 - sui conti correnti postali ad esso intestati;
 - attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori;
 - attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice. Quest'ultima modalità è l'unica utilizzabile per la riscossione dell'istituendo canone patrimoniale per l'occupazione di aree appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile per mercati.
2. I versamenti effettuati ai soggetti di cui al comma 1, dell'art. 9, lett. e) del presente Regolamento (art. 52, comma 5, lett. b) n. 4 del D.lgs. 446/1997) sono equiparati a quelli effettuati a favore dell'Ente affidatario.
3. Sono invece escluse le attività di incasso diretto da parte dei soggetti di cui al comma 1, dell'art. 9, lett. b), c), e d) del presente Regolamento all'art. 52, comma 5, lett. b), num. 1), 2) e 3) del D.lgs. 446/1997.

Articolo 40 - OMISSIONE E RITARDO DEI PAGAMENTI

1. La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale sia il ritardo del pagamento di entrate non tributarie, è effettuata dal Funzionario Responsabile dell'entrata con atto scritto di sollecito, nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, degli interessi, nonché l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento, normalmente fissato in 30 giorni, salvo diversa disciplina di settore.
2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o da eventuali altri soggetti abilitati oppure, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante comunicazione e posta elettronica certificata.
3. Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.

Articolo 41 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle entrate non tributarie gestite direttamente dal Comune può essere effettuata con la procedura di cui al R.D. 14.4.1910, n. 639, oppure può essere effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973, n. 602 e s.m.i., nonché con gli ordinari istituti previsti dal codice civile.
2. La riscossione coattiva delle entrate non tributarie gestite dai soggetti di cui all'art. 9 del presente regolamento, ad esclusione del Concessionario del servizio di riscossione di cui al D. Lgs 13.04.1999, n. 112, può essere effettuata con la procedura di cui al R.D. 14.04.1910, n. 639.
3. Sono attribuite al funzionario Responsabile dell'entrata non tributaria, ovvero ai soggetti di cui all'art. 9 del presente regolamento, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14.4.1910, n. 639, nonché, nel caso di riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.9.1973, n.602 e successive modifiche e integrazioni, tutte le attività necessarie alla riscossione.
4. Resta impregiudicata, per le entrate non tributarie, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al Giudice Ordinario.
5. La riscossione coattiva degli atti di accertamento emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, segue le disposizioni e le regole generali di cui al Capo VII del presente Regolamento, in attuazione dei commi 784 e segg. della l. 160/2019.

Articolo 42 - SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO

1. Con deliberazione dell'organo competente, i termini ordinari del versamento delle entrate non tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti i contribuenti o limitatamente a determinate categorie di cittadini interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali, non prevedibili che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività ovvero sulla possibilità di adempiere tempestivamente alle obbligazioni assunte dal debitore.

Articolo 43 - CREDITI DI MODESTA ENTITÀ

1. In applicazione del comma 794 dell'art. 1 della l. 160/2019 e in considerazione delle attività istruttorie e di verifica che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione dell'entrata, non si fa luogo ad accertamento esecutivo o a rimborso, qualora l'ammontare del debito/credito non superi € 12,00.
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sull'entrata, anche su più annualità.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, il debito/credito rimane comunque a carico del soggetto e potrà essere oggetto di recupero con successiva emissione e notifica di atti di accertamento esecutivo, nei termini di legge, che superino cumulativamente l'importo di cui al primo comma; allo stesso modo si potrà procedere a rimborso e/o sgravio qualora l'importo di cui al primo comma sia superato con riferimento a più annualità cumulativamente considerate.
4. L'importo di cui al comma 1 non è da intendersi quale franchigia sul pagamento delle entrate.
5. Il limite di cui al comma 1 non si applica qualora si tratti di somme dovute periodicamente con cadenza inferiore all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno solare, compresi interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore all'importo di cui al comma 1.

Articolo 44 - CONTENZIOSO

1. Nelle controversie giudiziarie in materia di entrate non tributarie si applicano le disposizioni previste dalle vigenti normative e dallo Statuto Comunale.
2. Nelle controversie amministrative e giudiziarie, i "soggetti terzi" previsti dall'art. 9, cui è affidata la gestione di una o più entrate, sono rappresentati dal proprio legale rappresentante o da un proprio dipendente che sia appositamente delegato dal rappresentante legale, a mezzo di procura speciale o generale.
3. Qualora in tali controversie sia necessaria l'assistenza legale di un professionista abilitato, questo è scelto e incaricato dal "soggetto terzo" di cui al precedente comma, con le modalità previste dalla legge e dal proprio ordinamento.

CAPO VII – ACCERTAMENTO ESECUTIVO E RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 45 - ACCERTAMENTO ESECUTIVO

1. Ai sensi del comma 792 dell'art. 1 della l. 160/2019, l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli Enti e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del D. Lgs. n. 472/1997, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del D. Lgs. n. 150/2011.
2. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, come nel caso dell'accertamento con adesione o in caso di definitività dell'atto impugnato. Nei casi di cui al periodo precedente, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica.

Articolo 46 - ESECUTIVITÀ

1. Gli atti di cui all'articolo precedente acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 47 - RISCOSSIONE COATTIVA

4. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 792-804 della L. n.160/2019 e s.m.i.e delle misure disciplinate dal titolo II del DPR 602/1973, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto.
5. La riscossione coattiva delle entrate tributarie può essere effettuata:
 - a) in forma diretta dal Comune;
 - b) mediante soggetti concessionari delle relative potestà di cui all'art. 52, comma 5 lett. b) del D.Lgs n. 446/1997 e s.m.i.;
 - c) mediante l'agente nazionale della riscossione affidatario del relativo servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 193/2016 e s.m.i.
 - d) mediante soggetti ai quali, alla data del 31/12/2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e fino alla scadenza del relativo contratto;
6. La riscossione coattiva può essere effettuata a seguito dell'intervenuta esecutività di :
 - a) avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 1 c. 792 della L. 160/2019 e s.m.i.;
 - b) ingiunzione di pagamento sulla base di quanto previsto dal R.D. 14.4.1910, n. 639;
 - c) cartella di pagamento sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 29/09/1973, n. 602;
7. Decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata, come individuato a norma del comma precedente. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l'accertamento esecutivo.
8. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa il debitore con raccomandata semplice o posta elettronica di aver preso in carico le somme per la riscossione.
9. L'esecuzione è sospesa per un periodo di 180 (centottanta) giorni dall'affidamento in carico degli avvisi di accertamento al soggetto legittimato alla riscossione forzata; tale periodo è ridotto a 120 (centoventi) giorni se la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – MEF, le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione avviene tramite ruolo firmato digitalmente da Funzionario Responsabile ed inviato mediante posta elettronica certificata.
10. La sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione.
11. In presenza di fondato pericolo per la riscossione, con motivazione da portare a conoscenza del contribuente, direttamente nell'atto di accertamento o successivamente ma sempre prima dell'avvio della riscossione, decorsi 60 giorni dalla notifica dell'avviso esecutivo, la riscossione integrale di tutte le somme indicate, comprensive di interessi e sanzioni può essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata anche prima del termine indicato al 2° comma del presente articolo, non operando in tal caso alcuna sospensione e senza obbligo di informativa da parte del soggetto della riscossione.
12. Il soggetto legittimato alla riscossione coattiva procede sulla sola base del titolo esecutivo all'espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previsti alle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva.
13. Si applicano le disposizioni di cui alle lett. f) e g) del comma 792 dell'art. 1 della l. 160/2019. Nel caso di affidamento della riscossione all'Agenzia delle Entrate Riscossione – ADER, trova applicazione la lett. i) del medesimo comma.
14. Tutti i riferimenti, contenuti in qualsiasi norma vigente, che riportano al ruolo, alle somme iscritte a ruolo, alla cartella di pagamento e all'ingiunzione di cui al T.U. R.D. 639/1910, si intendono riferiti all'atto di accertamento esecutivo di cui al presente capo, come disposto dalla lett. l) del comma 792 dell'art. 1 della l. 160/2019.

Articolo 48 - CREDITI DI IMPORTO FINO A € 10.000,00

1. Nel caso di avvisi esecutivi di importo complessivo fino a € 10.000,00 decorso il termine per l'esecutività dell'atto, senza che sia intervenuto il pagamento o impugnazione, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, l'Ente deve inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro 30 (trenta) giorni, saranno attivate le procedure cautelari e esecutive.

2. Il sollecito deve essere inviato con raccomandata A/R, con posta elettronica certificata del debitore o notificato secondo gli ordinari mezzi.
3. Trascorso tale termine, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata, tranne nel caso di fondato pericolo per la riscossione, nel qual caso l'affidamento è immediato, ma il soggetto incaricato procede ad apposita informativa ai sensi del comma 3 dell'articolo precedente.
4. Si applica l'art. 1, comma 544, della l. 24 dicembre 2012, n. 228 secondo cui si potrà procedere alle azioni cautelari ed esecutive decorsi 120 (centoventi) giorni dall'affidamento al soggetto della riscossione.
5. Per il recupero di importi fino a € 1.000,00 il termine di 120 (centoventi) giorni è ridotto a 60 (sessanta) giorni.

Articolo 49 - PROCEDURE ESECUTIVE

1. Decorso il periodo di sospensione come indicato negli articoli precedenti, il soggetto della riscossione avvia le procedure esecutive entro 1 anno dalla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo.
2. Se le procedure esecutive non vengono avviate entro il termine di cui al comma 1, il soggetto della riscossione notifica al debitore intimazione di pagamento ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973 e in caso di continuato inadempimento dà luogo alla procedura esecutiva.

Articolo 50 - INTERESSI, ONERI E SPESE DI RISCOSSIONE

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 802 e 803 della l. 160/2019, sono posti a carico del debitore:
 - a) gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre 2 punti percentuali dall'Ente con apposita deliberazione adottata ai sensi dell'art.52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, calcolati su tutte le somme di qualunque natura, esclusi sanzioni, interessi, spese di notifica e oneri di riscossione, decorso il termine di 30 (trenta) giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento;
 - b) gli oneri di riscossione, nelle seguenti misure:
 - 3% delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di € 300,00;
 - 6% delle somme dovute in caso di pagamento oltre il termine di cui al punto precedente, fino a un massimo di € 600,00;
 - c) le spese di notifica ed esecutive, comprendenti il costo della notifica dell'atto e dei successivi atti cautelari ed esecutivi, nella misura fissata con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze – MEF. Nelle more dell'approvazione del decreto citato, si applicano le misure di cui ai D.M. 21.11.2000 e 12.09.2012, nonché gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.
2. Nel caso di riscossione affidata ad ADER, si applica quanto disposto alla lett. i) del comma 792 dell'art. 1 della l. 160/2019, e ad essa spetteranno gli oneri della riscossione e le quote come stabiliti all'art. 17, comma 2, lett. b), c) e d) del D.lgs. 112/1999.

Articolo 51 - RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capo VII, si rinvia alle disposizioni di cui alla legge di Bilancio 2020, n. 160/2019.

CAPO VIII - MISURE PREVENTIVE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE DE TRIBUTI LOCALI

Articolo 52 - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Scopo dei seguenti articoli è quello di dare attuazione della previsione dell'articolo 15-ter del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
2. A tal fine, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune.
3. Le seguenti norme si applicano anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.
4. Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, l'Ente o il soggetto concessionario coopererà con l'ufficio tributi del Comune per dare attuazione alle seguenti norme.
5. Sono escluse dall'applicazione le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri

soggetti.

Articolo 53 - DEFINIZIONE DI IRREGOLARITÀ TRIBUTARIA

1. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, si ritiene che possa esservi irregolarità tributaria allorquando, il soggetto istante abbia un debito, risultante da tutte le entrate ricomprese nel precedente articolo 1 a seguito di omessa o infedele denuncia, parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria, di emissione di avviso di accertamento - non sospeso amministrativamente o giudizialmente - o di avvio della riscossione coattiva superiore all'importo di € 100,00.

Articolo 54 - MODALITÀ DI VERIFICA IN CASO DI RILASCIO DI NUOVE ISTANZE

1. All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, l'ufficio preposto procede a richiedere all'ufficio tributi dell'Ente attestazione di regolarità tributaria del soggetto istante.
2. Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.
3. Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.
4. L'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'articolo 1 mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell'istituto che ha veicolato il pagamento. In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa all'Ufficio tributi che provvederà a verificarne la correttezza entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione dell'ufficio, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria ferme restando le disposizioni del successivo articolo 5.

Articolo 55 - MODALITÀ DI VERIFICA DELLE ISTANZE GIÀ AUTORIZZATE

1. In sede di prima applicazione, entro 60 giorni dall'approvazione delle presenti norme e successivamente con cadenza mensile, l'ufficio provvede a inviare all'ufficio competente alla gestione dei tributi di cui all'articolo 1, l'elenco dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni attive e dei quali è necessario verificare la posizione di irregolarità tributaria.
2. L'ufficio competente alla gestione dei tributi provvederà ad avviare l'attività di verifica delle posizioni trasmesse dandovi priorità nell'ambito delle proprie attività di verifica e comunicandone gli esiti all'ufficio, trasmettendo entro 30 giorni l'elenco dei soggetti morosi al competente ufficio per la notifica all'interessato della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività.

CAPO IX – NORME FINALI

Articolo 56 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti previsti dall'art. 9 cui è affidata, anche disgiuntamente, l'attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione di tributi e/o l'attività di gestione e riscossione di entrate non tributarie, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b, del D.lgs. 15.12.1997, n. 446.
2. I regolamenti che disciplinano nel dettaglio i singoli tributi e le altre entrate si applicano in quanto non in contrasto con il presente Regolamento.
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di leggi e regolamenti vigenti.

Articolo 57 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 01 gennaio 2020.